

**COMMISSIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO****Oggetto: Quesito sull'artigianalità della attività di "Esecuzione di scavi archeologici per conto di imprese autorizzate"**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, in merito alla attività di cui all'oggetto, nella seduta del 27/10/2022 espone il seguente parere:

L'esecuzione di uno scavo archeologico è un'attività che differisce da quella più generale di escavazione/movimento terra, (pacificamente rientrante nell'ambito artigiano), solo per i contenuti diversamente specializzati in relazione alla specificità dell'oggetto, e per gli aspetti di natura normativa e amministrativa a cui tale attività deve sottostare proprio in virtù della sua peculiarità.

In primis il fatto che la competenza esclusiva all'affido è dello Stato (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 88), che la svolge mediante le Soprintendenze competenti per territorio; qualsiasi ricerca condotta da soggetti anche privati è soggetta alla procedura di cui all'art. 89 del medesimo decreto, che prevede il rilascio di una concessione.

In secundis per le attività di scavi archeologici è necessaria la Certificazione SOA (OS25), e tra l'altro è richiesta la presenza di un Direttore Tecnico che deve soddisfare particolari requisiti soggettivi previsti dalla normativa.

Ma al di là di tali aspetti normativi qui appena accennati e su cui in questa sede non conviene diffondersi, esistono molteplici aspetti pratici in cui si articola l'attività di scavi archeologici, propedeutici e collaterali, che oltre all'attività di scavo vero e proprio spaziano dalla progettazione alla successiva rielaborazione dei dati raccolti.

Si tratta, come ben si riassume nel quesito stesso, delle operazioni di rilievo grafico e fotografico delle strutture e delle stratigrafie archeologiche mediante strumentazioni specialistiche, con successive elaborazioni al computer, e della redazione di relazioni di scavo, ecc; tutte attività complementari necessarie al compiuto svolgimento dell'attività principale. A tal fine l'impresa può avvalersi della competenza a vario titolo di architetti, tecnici informatici e disegnatori archeologici dipendenti o meno dell'impresa.

Ciò non inficia comunque la natura potenzialmente artigiana dell'attività, in quanto è possibile definirle come attività "accessorie" attraverso il concetto di connessezza funzionale, ossia nella misura in cui esse siano legate all'attività principale da un rapporto di interdipendenza, e siano rivolte a consentirne il compiuto o migliore svolgimento.

Un'attività accessoria quindi risulta compatibile con la qualifica artigiana dell'impresa a condizione che sia preposta a completare o rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività principale.

Vale la pena di ricordare che perfino nuove attività come specialisti del montaggio video su pc, consulenza software, creazione banche dati, disegnatori tecnici, che involgono una componente non meramente manuale sono pacificamente iscrivibili all'Albo Artigiani.

In conclusione, l'esecuzione di scavi archeologici come configurata nel quesito integra una prestazione di servizio, che laddove sia esercitata dal titolare o dalla maggioranza dei soci se trattasi di società, ha carattere prevalentemente manuale con prestazioni accessori e complementari: per cui si ritiene di dover dare parere positivo all'iscrizione all'Albo artigiani di un'impresa che svolga tale attività con le suddette modalità.

Distinti saluti

Il Presidente della CRA

Andrea Trinelli

Oggetto: verifica iscrivibilità Albo Artigiani - attività scavi archeologici

Priorità: Alta

Buongiorno, la presente per sottoporre alla Vostra valutazione il quesito inerente l'iscrivibilità all'Albo Artigiani dell'attività di "ESECUZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI PER CONTO DI IMPRESE AUTORIZZATE" da parte di una società.

Concretamente in tale definizione rientrano le seguenti prestazioni:

- esecuzione dello scavo archeologico mediante piccoli attrezzi;
- controlli archeologici durante lavori di scavo in corso d'opera;
- rilievo grafico e fotografico, nonché rilievo 3D, delle strutture e delle stratigrafie archeologiche mediante strumentazioni specialistiche, con successive elaborazioni al pc;
- redazione di schede descrittive di vario tipo;
- redazione della relazione di scavo, che come allegati deve avere una serie di elaborati grafici, elaborati sia sul campo, sia al pc;
- catalogazione, fotografia e disegno dei materiali rinvenuti durante lo scavo;

Considerato che la Legge 443/85 all'art. 3 stabilisce che:

"E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,OMISSIS..... a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio....OMISSIS...".

Si ritiene che l'attività sopra descritta possa rientrare tra quelle di natura artigiana, in quanto:

- trattasi di prestazione di servizio (certamente non di natura commerciale o di intermediazione),
- I soci sono le persone che concretamente esercitano tale attività
- Le prestazioni sono essenzialmente e prevalentemente manuali

Nel restare in attesa di risposta al quesito in merito all'iscrivibilità all'albo artigiani dell'attività sopra descritta,

Distinti saluti

Sandra Bianchi

Responsabile

Area Affari Generali

CNA Bologna

Viale Aldo Moro 22 | 40127 Bologna

|M. 347 7790870| |s.bianchi@bo.cna.it